

## REVOCATORIA FALLIMENTARE DI RIMESSE IN CONTO CORRENTE BANCARIO E IUS SUPERVENIENS

GIUSEPPE DELL'ANNA MISURALE

L'introduzione nel testo novellato dell'art. 67 l.f.<sup>1</sup> di una disciplina di diritto positivo sulla revocabilità delle rimesse in conto corrente segna l'attesa presa di posizione del legislatore su una vicenda rimasta a lungo confinata in ambito giurisprudenziale.

La possibilità di applicazione immediata e generalizzata delle nuove regole per risolvere uno dei problemi più tormentati e complessi, tra i pur numerosi che negli ultimi lustri hanno agitato i rapporti bancari, sconta tuttavia difficoltà interpretative per superare le quali è opportuno far riemergere, nelle sue linee essenziali, il dibattito giurisprudenziale.

E' noto come le numerosissime sentenze in materia abbiano in primo luogo distinto tra rimesse aventi carattere solutorio, assoggettabili a revocatoria ai sensi dell'art. 67 l.f., e rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio, escluse dall'area della revocabilità. Al riguardo, l'orientamento prevalente attribuisce valenza solutoria alle rimesse che azzerano o riducono lo scoperto poiché considerate alla stregua di adempimenti di un debito liquido ed esigibile nei confronti della banca, intendendosi per «scoperto» sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia il conto scoperto a séguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> V. d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l. 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>2</sup> In questo senso giurisprudenza consolidata a partire da Cass., 18 ottobre 1982, n. 5413, in *Foro it.*, 1983, I, c. 70, con nota di A. NIGRO, *Scoperto di conto, conto corrente assistito da apertura di credito e revocatoria fallimentare delle rimesse*, nonché in *Fall.*, 1982, p. 1429, con nota di F. DANOVI, *In ricordo della revocatoria fallimentare degli accreditamenti sui conti correnti bancari*, *ivi*, 1983, p. 428, con nota di G. LO CASCIO, *Ancora sui versamenti in conto corrente bancario e sulla loro revocabilità: un revirement della Corte di Cassazione*. Conformi, solo per citare alcune tra le sentenze più recenti, Cass., 21 marzo 1991, n. 3060, in *Foro it.*, 1992, I, c. 153, con nota di M. FABIANI, *Revocatoria fallimentare: un «puzzle» tutt'altro che definito*; Cass., 26 febbraio 1999, n. 1672, in *Fall.*, con nota di E. DI BRIZZI, *Revocatoria fallimentare dei versamenti in c/c*; Cass., 1 ottobre 2002, n. 14087, in *Fall.*, 2003, p. 523 con nota di F. MARELLI; Cass., 9 dicembre 2004, n. 23006, in *RDA online*; Cass. 23 novembre 2005, n. 24588, in *RDA online*. Tra la giurisprudenza di merito cfr., *ex multis*, Trib. Brescia, 11 febbraio 2000, in *Fall.*, 2001, p. 95, con nota di S. BONFATTI, *Revocatoria delle rimesse e «castelletti» nelle fattispecie di*

Viceversa, dunque, nelle ipotesi in cui vi sia un conto assistito da apertura di credito, non è configurabile, durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi sono contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della banca verso il correntista, in quanto i versamenti - eseguiti direttamente dal cliente e mediante bonifico di somme provenienti da terzi - consistendo in semplici operazioni di accredito dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria. Si tratta tuttavia di una distinzione per nulla netta che non impedisce di riconoscere natura solutoria alle rimesse effettuate, dal correntista poi fallito o da un terzo, su conto corrente assistito da apertura di credito quando la banca, pur senza revocare formalmente il fido, abbia bloccato l'utilizzazione del conto<sup>3</sup>. Né si è escluso che versamenti contenuti nei limiti del fido possano talvolta avere comunque natura solutoria, come nel caso in cui la banca abbia chiuso anticipatamente il conto corrente recuperando parte del fido utilizzato dal correntista con il prelievo della provvista (sebbene qui la revocabilità delle rimesse si consideri subordinata ad un apprezzamento in fatto del giudice di merito circa la funzione sostanzialmente solutoria ad essa attribuibile)<sup>4</sup>. Il risultato viene poi ulteriormente scompaginato dall'orientamento che ha reputato opportuno sottrarre all'area della revocabilità le rimesse frutto di «operazioni bilanciate», stabilendo che anche in presenza di un conto scoperto, non sono revocabili le rimesse aventi precipua funzione di fornire la provvista per l'esecuzione di specifici ordini di pagamento, mancando in tal caso il carattere solutorio del versamento<sup>5</sup>; l'indirizzo giurisprudenziale ha tuttavia subito una correzione da parte della Cassazione secondo la quale non costituiscono operazioni bilanciate e sono pertanto revocabili le rimesse sul conto corrente cronologicamente coincidenti con addebiti per pagamenti a

---

«conto evidenza» e di «conto unico»; Trib. Palermo, 11 marzo 2001, *ivi*, 2002, p. 191, con nota di P. BOSTICCO, *Revoca di rimesse bancarie e inefficacia del pagamento del terzo*; Trib. Milano, 30 luglio 2001, *ibid.*, p. 763, con nota di A. CESARONI, *Computo del saldo infragiornaliero delle rimesse in conto corrente*; Trib. Milano, 21 febbraio 2002, in *Giur. it.*, 2002, c. 1216; Trib. Venezia, 4 gennaio 2002, in *Gius.*, 2002, p. 1079; Trib. Milano, 24 settembre 2002, *ivi*, 2003, p. 2053; Trib. Brescia, 7 marzo 2005, in *RDA online*; Trib. Catania, 2 febbraio 2006, in *RDA online*; Trib. Monza, 13 novembre 2006, in *RDA online*.

<sup>3</sup> In questo senso Cass., 12 aprile 1984, n. 2353, in *Foro it.*, 1984, c. 2796; v. pure Cass., 4 dicembre 1996, n. 10816, in *Nuova giur. civ.*, 1997, p. 386, con nota di P. BONTEMPI. Più recentemente l'orientamento è stato ripreso da Trib. Padova, 10 gennaio 2004, in *RDA online*, ove si equipara il congelamento di fatto del conto corrente alla chiusura dello stesso.

<sup>4</sup> Così Cass., 27 ottobre 2005, n. 20935, in *RDA online*.

<sup>5</sup> Il concetto di operazione bilanciata si ritrova per la prima volta in App. Milano, 11 ottobre 1994, in *Corr. giur.*, 1995, p. 847, con nota di Gio. TARZIA.

favore di terzi allorché la banca non fornisca la prova che le rimesse erano strumentali a detti pagamenti<sup>6</sup>.

Anche sul fronte delle modalità di calcolo dell'importo da sottoporre a revocatoria il panorama giurisprudenziale non è uniforme. Secondo l'orientamento maggioritario le rimesse sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido - senza che la revocabilità debba essere contenuta nel limite del divario tra il massimo scoperto extrafido ed il saldo a chiusura conto - atteso che solo lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio. Ne è seguito l'assoggettamento a revocatoria fallimentare senza alcun limite di tutti i versamenti e gli accrediti effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento su conto corrente di corrispondenza, con saldo debitore per il fallito, non assistito da apertura di credito<sup>7</sup>. Secondo altra giurisprudenza, al contrario, l'oggetto della revocatoria andrebbe individuato non nell'ammontare totale delle varie rimesse, ma nella differenza tra il maggior saldo passivo del conto nel periodo sospetto e il saldo finale, con la conseguenza che le rimesse su un conto passivo, assistito da apertura di credito, sono pagamenti revocabili nella misura dell'effettivo rientro

---

<sup>6</sup> Così testualmente Cass., 26 gennaio 1999, n. 686, in *Fall.*, 1999, p. 1323, con nota di D. FINARDI, *Revocatoria fallimentare delle operazioni bilanciate*; nello stesso senso implicitamente già Cass., 17 dicembre 1994, n. 10869, *ivi*, 1995, p. 817, con osservazioni di Gio. TARZIA. Tra la giurisprudenza di merito più recente cfr.: Trib. Padova, 25 aprile 2004, in *RDA online*, ove si legge: «non sono revocabili, in quanto prive di funzione solutoria, le rimesse in conto corrente che non corrispondono a pagamenti ricevuti dalla banca in proprio favore, ma sono state effettuate dal cliente con specifico vincolo di destinazione per fornire alla stessa la provvista per l'esecuzione di determinati ordini di pagamento verso terzi, integrando in tal caso le annotazioni contrapposte, di accredito e di addebito, operazioni bilanciate che non hanno lo scopo né raggiungono il risultato di ridurre lo scoperto di conto corrente e non equivalgono pertanto al pagamento di un credito liquido ed esigibile dalla banca», precisandosi che «a tal fine occorre tuttavia che vi sia coincidenza di importi e l'operazione non si traduca nell'abbattimento dello scoperto di conto»; Trib. Roma, 27 aprile 2004, in *RDA online*; Trib. Mantova, 3 ottobre 2005, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), ove allo stesso modo si sottolinea che: «Non sono revocabili, non avendo natura solutoria, le operazioni bilanciate e cioè quegli accrediti sul conto corrente effettuati dal correntista al fine di costituire la provvista per l'esecuzione di specifiche operazioni a debito atteso che, con tali operazioni, la banca non fa credito al correntista ma esegue un incarico ed il cliente, dal canto suo, non paga un debito ma somministra i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato»; Trib. Torino, 19 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2005, c. 510.

<sup>7</sup> L'orientamento espresso per la prima volta da Cass., 18 ottobre 1982, n. 5413, *cit.*, risulta ribadito dalla Suprema corte e ripreso dalla quasi totalità delle corti territoriali: v. *ex multis*, le più recenti Cass. 1 ottobre 2002, n. 14087, in *Fall.*, 2003, p. 523; Cass., 7 marzo 2003, n. 3396, in *Gius.*, 2003, p. 1443; Cass., 8 aprile 2004, n. 6943, in *Foro it.*, 2004, c. 1713; nonché le recentissime sentenze di merito Trib. Catania, 2 febbraio 2006, in *RDA online* e Trib. Bologna, 12 aprile 2006, in *RDA online*.

conseguito dalla banca<sup>8</sup>. Detto orientamento risalente e minoritario è stato di recente ripreso da alcuni giudici di merito<sup>9</sup>.

Orbene, questo complesso scenario disegnato dai contrastanti indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia è destinato a lasciare spazio, per il futuro, alla piana regolamentazione di costruzione legislativa contenuta nell'art. 2 del d.l. 35/2005 che modifica, da una parte, l'art. 67 l.f., stabilendo: «Non sono soggetti all'azione revocatoria: [...] b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca»; dall'altra, l'art. 71 l.f., affermando: «Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso».

Senonché la disciplina che ne risulta sembra porsi in rapporto di continuità con l'orientamento giurisprudenziale minoritario che per la quantificazione delle rimesse revocabili adotta il criterio del c.d. massimo scoperto imponendo, per questo, all'interprete di domandarsi se non si possa *-rectius*: debba- attribuire alle nuove disposizioni natura interpretativa e, quindi, retroattiva ammettendosene, in conseguenza, l'applicazione anche nei giudizi aventi ad oggetto la revocatoria di rimesse in conto corrente già pendenti alla data della entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005.

In effetti, la regola *iuris* elaborata dalla giurisprudenza più risalente, a lungo rimasta isolata e solo recentemente adottata da illuminata giurisprudenza di merito<sup>10</sup>, trova il pieno avallo della disposizione del

---

<sup>8</sup> In questo senso Trib. Pavia, 13 ottobre 1989, in *Fall.*, 1990, p. 731, con nota di F. MERCURIO; Trib. Milano 21 marzo 1988, in *Banca, borsa tit. cred.* 1990, II, p. 118; Trib. Milano, 12 maggio 1986, *ivi*, 1987, II, p. 405; Trib. Milano, 14 aprile 1986, *ibid.*; Trib. Milano 17 gennaio 1986, *ivi*, p. 406; App. Milano, 25 gennaio 1985, in *Foro pad.* 1986, I, c. 72; App. Milano, 18 gennaio 1985, *ibid.*; Trib. Roma 9 luglio 1982, in *Fall.*, 1983, p. 186 ove si afferma che «in presenza di un contratto di anticipazione bancaria le rimesse in conto corrente sono soggette all'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, cpv., l.f. solo nel limite della differenza tra il massimo scoperto (pari alla esposizione debitoria più elevata del cliente) ed il saldo finale debitorio alla data della dichiarazione di fallimento», in ciò dovendosi ravvisare il *solutum* incamerato dalla banca in violazione della *par condicio*; Trib. Milano, 11 settembre 1978, in *Giur. comm.*, 1979, II, p. 622; Trib. Milano, 8 gennaio 1976, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1976, II, p. 104.

<sup>9</sup> V. App. Firenze, 28 gennaio 2004, in *Foro it.*, 2004, c. 1714, con osservazioni di M. FABIANI; nonché in *Fall.*, 2005, p. 31 con nota di E. STAUNOVO-POLACCO. Il criterio del massimo scoperto è stato, nuovamente di recente, adottato dal Tribunale di Napoli con sentenza 15 dicembre 2005, in *Fall.*, 2006, p. 478.

<sup>10</sup> V. *supra*, nota 9.

decreto, da leggersi pacificamente nel senso che le rimesse in conto corrente possono essere revocate, secondo il combinato disposto degli artt. 67, comma 2, e 71 l.f., soltanto nel limite della differenza tra il massimo scoperto del conto corrente (verificatosi – in situazione di provata e conosciuta situazione di dissesto – nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento) ed il saldo finale di chiusura del conto corrente stesso<sup>11</sup>.

D'altronde, come è espressamente evidenziato nella Relazione ministeriale al decreto legge n. 35 del 2005<sup>12</sup>, con la novella della legge fallimentare il legislatore ha inteso eliminare le «incertezze applicative» e i «contrastati giurisprudenziali» che la individuazione dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria aveva in precedenza sollevato.

Orbene, secondo un consolidato orientamento, il carattere interpretativo di una legge può essere desunto da tre indici: «a) la formula documentale; b) la intitolazione della legge; c) i lavori preparatori»<sup>13</sup>, con la seguente precisazione: «poiché questi indici sono in pratica tutti gli indici possibili, e poiché secondo la giurisprudenza ne è sufficiente uno solo, l'interprete in pratica individuerà una legge interpretativa in ogni caso in cui l'attribuzione di questa qualifica sarà semplicemente possibile»<sup>14</sup> e l'ulteriore specificazione, riguardo all'indice costituito dai lavori preparatori, che «nella prassi degli organi dell'applicazione, si sono affermate le seguenti regole: quando il carattere interpretativo di una legge è desunto dai lavori preparatori, sono considerati espressioni norme interpretative (e perciò retroattive) solo quei segmenti della legge (articoli o comma) a proposito dei quali i lavori preparatori indicano l'«intenzione interpretativa», mentre gli altri segmenti sono interpretati come espressioni norme nuove»<sup>15</sup>. La Relazione ministeriale al decreto legge n. 35/2005 fornisce all'interprete esattamente questa chiave di lettura, in quanto specifica che l'intervento legislativo sull'istituto della revocatoria fallimentare è destinato, da un lato, ad «inserire» una «disciplina di esenzioni dalla revocatoria» (in funzione innovativa e, quindi, con efficacia *ex nunc*) e, dall'altro lato, ad eliminare «incertezze applicative» e «contrastati giurisprudenziali» (in funzione interpretativa e, quindi, con efficacia *ex tunc*).

---

<sup>11</sup> In questo senso v. per tutti S. FORTUNATO, *L'incerta riforma della legge fallimentare*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 597.

<sup>12</sup> Si legge in *Guida dir.*, 2005, n. 13, p. 54 ss.

<sup>13</sup> in questi termini G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato Cicu-Messineo*, I, t. 2, Milano, 1980, p. 272 s.; nello stesso senso v. pure R. GUASTINI, *Interpretazione*, in *Enc. dir. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 7. In giurisprudenza cfr. Cass., sez. un., 13 marzo 1957, n. 843, in *Giur. cost.*, 1957, p. 1284 ss.; *adde* Cass., 23 febbraio 1973, n. 534, in *Foro it.*, 1973, I, c. 1797.

<sup>14</sup> G. TARELLO, *cit.*, p. 273.

<sup>15</sup> G. TARELLO, *o.l.c.*

In quest'ottica la previsione del comma 2 dell'art. 67 l.f., ove si afferma che le disposizioni contenute nel primo comma alle lettere a) e b) si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto, non può che riferirsi alle norme c.d. innovative introdotte nell'articolo di legge, per esempio a quella che, per l'appunto rompendo con il passato, fissa il diverso termine (sei mesi anziché un anno) per il c.d. periodo sospetto. Ne restano fuori, per contro, le norme riguardanti le condizioni di revocabilità delle rimesse in conto corrente la cui attitudine a regolare i rapporti pendenti è direttamente ascrivibile alla loro natura interpretativa.

L'intenzione del legislatore, infatti, per come essa risulta dalla Relazione, non può di certo all'un tempo volgere nella virtuosa direzione di eliminare «incertezze applicative» e «contrast giurisprudenziali», ispirando, nel primo comma dell'art. 2, la elaborazione di regole di diritto positivo a ciò funzionali e, *...in cauda venenum*, contenere, nel secondo comma, una limitazione dell'ambito di applicabilità delle regole approntate a questo scopo, consentendo di fatto che le «incertezze applicative» e i «contrast giurisprudenziali» sopravvivano all'atteso intervento volto ad eliminarli.

L'unica interpretazione ragionevole della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2 del d.l. 35/2005 è dunque quella che, alla luce della *ratio legis* emergente dalla Relazione, ne riferisca la portata alle sole prescrizioni di carattere innovativo introdotte nel novellato art. 67 l.f.

E', per ciò, tutt'altro che un azzardo ammettere l'efficacia *ex tunc* delle regole sulla revocabilità delle rimesse in conto corrente contenute nel nuovo testo legislativo.

Vi è tuttavia un altro profilo sotto il quale, a prescindere dalla posizione che si voglia assumere in ordine all'aspetto della retroattività, il rilievo delle disposizioni in questione nell'ambito dei giudizi pendenti appare indubitabile. Lo si riscontra nelle parole di una recentissima sentenza ove si legge che «la nuova normativa, proprio perché volta a superare un contrasto giurisprudenziale sul punto, non può non rappresentare un canone ermeneutico privilegiato»<sup>16</sup>. Invero l'adesione del legislatore a uno degli

---

<sup>16</sup> Trib. Grosseto, 6 febbraio – 11 marzo 2006, resa nella causa F.to LA BARCAROLA c. BPEL, inedita, che prosegue: «Il giudice, d'altro canto, nell'interpretare una norma rimasta immutata nel tempo è tenuto alla c.d. interpretazione evolutiva; tra le possibili opzioni interpretative, cioè, deve adottare quella che meglio si coordina con il quadro normativo di riferimento. [...] Poiché, dunque, il legislatore nel chiarire la disciplina delle rimesse in conto corrente, senza mutare la disciplina del conto corrente, ciò che è fondamentale, ha ritenuto di non accogliere l'interpretazione prevalente, tale sua opzione, del tutto sostenibile sul piano ermeneutico anche in difetto di un'espressa previsione normativa, non può essere ignorata». In proposito, cfr. in dottrina M. ROTONDI, *Interpretazione della legge*, in *Noviss. dig. it.*, 1957, p. 898

orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia fornisce ai giudici una chiara indicazione suggerendo loro di adottare comunque la soluzione piú adeguata al nuovo quadro normativo di riferimento<sup>17</sup>.

---

s., secondo il quale «deve ammettersi che nel sistema legislativo le norme nuove, modificando il sistema preesistente, influiscano anche sulla interpretazione logica delle norme anteriori che, pur rimanendo intrinsecamente le stesse, possono modificare la loro portata».

<sup>17</sup> *Mutatis mutandis* è quanto avviene allorquando l'indirizzo comunitario espresso in una direttiva non ancora attuata o non direttamente applicabile assurge a parametro di preferibilità tra le molteplici interpretazioni possibili delle fonti interne, guidando la scelta del giudice nazionale nel senso piú conforme e adeguato alla prevedibile evoluzione legislativa. Al riguardo, è stato osservato che un fenomeno analogo si verifica allorquando una legge statale recepisca una direttiva comunitaria, differendone l'entrata in vigore ad un momento successivo: anche in questa ipotesi il giudice nazionale interpreterà il diritto interno in modo conforme alla direttiva la cui legge di recepimento non sia ancora entrata in vigore v. P. PERLINGIERI – P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2ª ed., Napoli, 2004, p. 182.